



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



Il Garante

PARERE N.7 DEL 23 marzo 2026  
Prot. n. 73463 del 23 marzo 2026

Oggetto: Trasferimento di sede di lavoro

La/Il dottor/essa ..... e la/il dottor/essa .... con separate istanze trasmesse al Garante in data 5 marzo 2026 hanno richiesto l'intervento su un problema che le/li accomuna, visti i loro percorsi professionali e la comune narrazione dei fatti che rivolgono allo scrivente. Per tali motivi viene presentato un unico parere che racchiude i loro casi.

Le/Gli istanti lamentano il trasferimento ad altra sede dopo che dal marzo 1993 hanno continuativamente prestato servizio presso la Clinica ..... in qualità di tecnici di laboratorio cat. D dipendenti dall'Università di Firenze ma operanti in struttura sanitaria sulla base della convenzione dell'Ateneo con l'ASL Toscana Centro. Dal 2005 entrambe le figure vengono inquadrare nella categoria D sulla base di quanto previsto dal CCNL Comparto Università del 27.1.2005.

Le/Gli interessate/i fanno altresì riferimento al contenzioso sorto con l'Università di Firenze per il riconoscimento dell'inquadramento a loro favore nella dirigenza sanitaria non medica e adombrano che il trasferimento ad altra sede di servizio, disposto dalla direzione del personale dell'Università con lettera del 16 marzo u.s. sia collegato con la soccombenza dell'Ateneo nel suddetto contenzioso.

Rispetto al caso in analisi è utile richiamare in particolare l'ultimo fondamentale tassello della vicenda giudiziaria con la sentenza numero 465 del 14 settembre 2019 della Corte di Appello sezione Lavoro di Firenze. Infatti, in via definitiva fu riconosciuto alle/agli istanti l'applicazione dell'art. 31 DPR n. 761 del 1979 per quanto riguardava l'equiparazione tra il personale universitario e quello sanitario, laddove si svolge anche attività assistenziale, ma solo per la parte assistenziale.



Con decorrenza dal 2005, con l'entrata in vigore del CCNL Comparto Università del 27.1.2005, in base all'art. 28 comma 6 la Corte riconosce il trattamento economico complessivo equiparato a quello della dirigenza sanitaria non medica.

La sentenza della Corte di appello ribadiva che l'equiparazione operava solo con riferimento al trattamento economico ex art. 28 comma due CCNL e sottolineava che si doveva parlare di mansioni dirigenziali ma non di incarichi dirigenziali che non erano stati attribuiti.

Per inquadrare correttamente la questione è necessario avere come riferimento la convenzione tra università di Firenze e l'AUSL TOSCANA CENTRO, che disciplina le forme di collaborazione tra i due enti e, a cascata, gli accordi attuativi di quanto previsto all'art.5 della suddetta convenzione, cioè l'individuazione del personale universitario impiegato nell'attività di collaborazione con l'azienda sanitaria tramite la elaborazione di specifici elenchi contenuti in distinti allegati.

Nell'ultimo accordo attuativo sottoscritto dall'Ateneo il 24 febbraio 2026 le parti richiamano gli esiti della succitata sentenza, poiché il diritto all'equiparazione del trattamento economico a quello dei dirigenti sanitari a favore delle/gli istanti ha avuto come diretta conseguenza un impegno economico totalmente a carico dell'Università. Si è arrivati a questi esiti perché le/gli interessate/i prestavano attività assistenziale nella struttura sanitaria mentre l'Università non poteva farsi carico oltre di emolumenti che non erano connessi all'attività universitaria.

Gli enti hanno, tra l'altro, condiviso che le “esigenze assistenziali della S.O.D. di ....” potevano e dovevano trovare soluzione attraverso le “effettive accertate disponibilità di personale aziendale per lo svolgimento delle mansioni di tecnico di laboratorio, con possibilità di economie di gestione e razionalizzazione del servizio”. Viene, infine, dato atto che “le modifiche attuate sono state concordate tra i due enti in base alle esigenze organizzative delle attività assistenziali e degli stanziamenti esistenti per far fronte ai servizi oggetto di convenzione”.

#### Conclusioni



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

È comprensibile che dopo aver prestato il proprio servizio per più di un trentennio presso una sede ed un ambiente di lavoro gradito, con un contesto professionale e personale a cui ci si lega, le/i due istanti si sentano penalizzate/i, ma la loro appartenenza organica all'Università di Firenze fa sì che l'ente può operare legittimamente un trasferimento ad altro settore, motivato dalle esigenze organizzative e dagli stanziamenti esistenti ed in linea con le missioni che l'Ateneo deve curare. Nell'applicare l'assegnazione alla nuova sede si è fatto riferimento al Dipartimento di ... con funzioni pienamente confacenti al profilo professionale delle/gli istanti. Da ultimo si rileva che l'eccezione a riguardo di un trasferimento motivato in maniera generica e pretestuosa su basi organizzative economiche non è corretta, a parere dello scrivente, vista la lettera del 16 marzo 2026 del Direttore generale indirizzata alle/agli istanti che richiama anche l'allegato accordo attuativo da ultimo sottoscritto tra i due enti.

Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, al Direttore generale, al Dirigente area persone e organizzazione, alle istanti.

f.to Il Garante

Carmelo Cantone

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 “

“L’originale della presente dichiarazione è conservata presso l’Ufficio del Garante dell’Università di Firenze”